



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 148/2026

sul ricorso iscritto al n. **70072** del registro di segreteria, depositato in data 2 settembre 2025, proposto dal signor **A. E. (C.F. OMISSIS)**, rappresentato e difeso dall'avvocato **Giuseppe Gennaro (GNNGPP68B07H574S)** ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec: giuseppe.gennaro@avvocatisiracusa.legalmail.it;

contro

L'Inps, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande n.21**, persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati **Michela Foti (C.F. FTOMHL68H68F158V - Pec: avv.michela.foti@postacert.inps.gov.it)**, **Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y - Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749)** - **Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V - Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)** e **Francesco Velardi (c.f.VLRFNC72E20L112A - pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)**; - giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite, nella pubblica udienza del 10 giugno 2026, le parti, come da verbale.

Ritenuto in

F A T T O

1. Il signor A. ha proposto il presente ricorso contestando la l'applicazione da parte dell'INPS dei limiti al cumulo fra propria pensione di privilegio e il trattamento stipendiale, percepito a far data dal 3 settembre 2020 quale docente di ruolo, asseritamente effettuata in violazione dell'art. 139 del d.P.R. n.1092/1973.

Per inquadrare la vicenda, l'istante riferiva in primo luogo, di essere stato vittima di un incidente *in itinere* mentre prestava servizio nella Polizia di Stato e di essere stato congedato a decorrere dal 4 marzo 2020 a causa delle conseguenti menomazioni fisiche.

La parte proseguiva esponendo di aver presentato all'INPS, in data 25 agosto 2020, una domanda volta ad ottenere la concessione della pensione privilegiata e, in seguito, di essere assunto a tempo indeterminato come docente di scuola secondaria di secondo grado dal Ministero della Pubblica Istruzione, con decorrenza dal 1° settembre 2020, informando l'INPS della stipula del relativo contratto in data 3 settembre 2020.

L'istante precisava ancora che l'ente previdenziale, con pec del 26 giugno 2024, gli aveva richiesto copia del contratto di lavoro e della dichiarazione dei redditi, specificando ancora che, nel riscontrare la richiesta, aveva lo aveva invitato a *“procedere alla liquidazione della pensione privilegiata senza la decurtazione per cumulo di retribuzioni, proprio in virtù dell'art. 139 del DPR 1092/1973, in quanto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale docente della scuola pubblica è un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato origine alla pensione di privilegio”*.

Da ultimo, veniva dato atto che amministrazione, nel liquidare il trattamento richiesto, aveva dato applicazione all'art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, disponendo conseguentemente una decurtazione sugli importi della pensione di privilegio con applicazione sui ratei da erogarsi fino al mese di dicembre 2050 di una trattenuta pari ad euro 1.001,06, fino a raggiungere l'importo dei maggiori ratei maturati dal 2020 al marzo del 2025 pari ad euro 48.015,71.

L'A. quindi, dopo aver vanamente proposto un ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza gestione Dipendenti Pubblici *ex art. 2* del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, adiva il giudice contabile attraverso un ricorso sorretto da plurimi motivi.

In primo luogo, la parte individuava, fra le cause della applicazione del regime contestato, un equivoco circa la natura del trattamento inciso, che l'ente previdenziale aveva ritenuto erroneamente non dipendente dal servizio.

Svolta tale precisazione, il ricorrente osservava che, nel caso di specie

avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di esenzione dal cumulo stabilito dall'art. 139 del d.P.R., 1092/1973, nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite nella sentenza n.42/2017QM, e non le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2, della legge n.388 del 23 dicembre 2000.

In secondo luogo, l'istante precisava di aver superato l'età pensionabile per il comparto sicurezza, fissata in 60 anni di età (compiuti nel maggio 2023), affermando che, da quella data, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 133/2008 e della circolare INPS n. 140/2017, non poteva essere più effettuata nessuna trattenuta.

In terzo e ultimo luogo, l'A. lamentava la lesione del proprio legittimo affidamento, per essere stato indotto, in assenza di un'immediata e tempestiva comunicazione da parte dell'INPS circa le trattenute che avrebbe subito, ad iniziare e a proseguire una nuova attività lavorativa, remunerata con uno stipendio quasi corrispondente alla decurtazione operata sulla pensione.

Il preteso indebito determinato in euro 48.015,71, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato irripetibile.

Il componente, infine, rassegnava le seguenti conclusioni:

"Voglia l'adita Corte dei Conti accogliere il presente ricorso e per l'effetto... annullare o riformare il provvedimento n° CT1052025000012 comunicato in data 10/12 3/3/2025 ... nella parte in cui dispone l'applicazione del regime di cui all'art. 72, comma 2, della legge n.388 del 23 dicembre 2000 [e] non consente il cumulo con il trattamento stipendiale percepito a far data dal 3/9/2020 quale docente di ruolo, in violazione dell'art. 139 del DPR

1092/1973 e per l'effetto nella parte in cui dispone la trattenuta nell'ammontare di € 48.015,71 sull'importo dei ratei di pensione privilegiata maturati dal pensionamento alla data di liquidazione nonché nella parte in cui dispone oltre il compimento del 60 anno di età e fino al mese di dicembre 2050 sul rateo di pensione che verrà erogato la trattenuta di € 1001,06 per cumulo stipendiale ;

Infine annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone unilateralmente la trattenuta dell'indebito di € 48.015,71 sull'importo dei ratei di pensione privilegiata maturati dalla data di comunicazione del nuovo incarico lavorativo ed accertata la violazione del legittimo affidamento ingenerato e in forza del principio di buona fede riconoscerne l'irripetibilità, anche in compensazione di quanto dovuto al ricorrente anche a titolo di risarcimento del danno connesso al ritardo nella liquidazione della pensione privilegiata ...

Per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme illegittimamente trattenute come sopra specificate. In ogni caso riconoscere il diritto a percepire sulle somme costituenti arretrati di pensione gli interessi e la rivalutazione monetaria, calcolati in base al cd. "cumulo parziale", comportante il computo degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal momento dell'inadempimento (e cioè dal giorno della maturazione del diritto a riscuotere le singole rate di pensione) sino a quello di soddisfacimento del credito".

2. L'Inps si costituiva in data 11 maggio 2026, chiarendo, in primo luogo, che l'A. godeva di una pensione privilegiata, concessagli previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità

di cui soffriva e liquidata, con decorrenza dal 5 marzo 2020, computando l'aumento previsto dall'art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973 sul trattamento ordinario.

La dipendenza dal servizio delle patologie sofferte dal ricorrente, dunque, non sarebbe stata in discussione: l'equivoco sarebbe insorto a causa dell'intitolazione modello informatico.

Parimenti incontrovertibile doveva considerarsi la questione della diversità dell'impiego da cui derivava la pensione privilegiata rispetto a quello svolto dopo il pensionamento.

Svolta tale premessa, la resistente individuava la materia del contendere nell'applicazione dell'art. 10 del D.lgs. 503/1992 (modificato dall'art. 72, secondo comma, della legge n. 388/2000, con esclusivo riguardo alla diversa ipotesi di cumulo con i redditi da lavoro autonomo) che dispone la incumulabilità delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento, in luogo dell'art. 39 del d.P.R. n. 1092/1973, come preteso da controparte.

L'ente previdenziale, inoltre, evidenziava che pronuncia n. 42/2017/QM delle Sezioni Riunite si era occupata solo della seconda delle disposizioni richiamate, senza trattare della prima.

In secondo luogo, in merito alla domanda proposta in subordine, l'INPS osservava che l'età pensionabile, dal cui raggiungimento era possibile il cumulo integrale, non andava individuata con riferimento al comparto sicurezza bensì al settore dell'istruzione, presso cui il ricorrente era transitato, per il quale, per la pensione di vecchiaia, era stato previsto limite anagrafico di 67 anni, non rilevando, quindi il

raggiungimento dei 60 anni di età, compiuti dall'interessato nel maggio del 2023.

Infine, l'ente sosteneva che non vi era stato nessun indebito del quale - eventualmente - dichiarare l'irripetibilità, posto che la pensione privilegiata era stata liquidata con atto 3 marzo 2025, senza nulla avere prima realmente corrisposto sulla differenza tra pensione di inabilità e pensione di privilegio.

Mancava quindi una precedente erogazione sulla cui legittimità il pensionato avrebbe potuto riporre il proprio legittimo affidamento; gli importi considerati non dovuti, infatti, sarebbero stati recuperati mediante una mera operazione contabile o di compensazione impropria.

Altre ulteriori ragioni, nella prospettazione della parte avrebbero dovuto escludere ogni ragionevole affidamento dell'A.

L'INPS concludeva chiedeva di *"disattendere il ricorso e rigettare le domande proposte nei confronti dell'Ente previdenziale per le ragioni come indicate in atti"*.

3. Con note del 15 maggio 2026, il signor A. replicava brevemente alle argomentazioni di parte avversa e ribadiva le proprie ragioni.

4. All'udienza del 10 giugno 2026, uditi l'avvocato Gennaro, per il ricorrente e l'avvocato Norrito, per l'INPS, la causa era trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, in via principale, ha per oggetto la pretesa di

parte ricorrente a non subire la decurtazione applicata dall'INPS sulla pensione privilegiata in godimento a causa della compresenza di redditi da lavoro dipendente.

2. Al fine di inquadrare la portata della controversia si rammenta che art. 10 del D.lgs. 503/1992, richiamato dalla resistente, stabilisce che *“le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia... eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ... nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi”*, mentre l'art. 139 del d.P.R. n.1092/1973, invocato dal ricorrente, prevede che *“La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti”*.

3. Passando trattare della fattispecie in esame, si osserva che non sono controverse fra la parti né la diversità del servizio svolto dall'A. come docente da quello prestato presso la Polizia di Stato né la natura privilegiata del trattamento inciso dalle decurtazioni contestate.

La concomitanza delle predette circostanze è dirimente al fine di ritenere fondata la pretesa del signor A. all'applicazione della disciplina specifica, ispirata ad una *ratio* di *favor*, dettata per le pensioni privilegiate dall'art. 139 T.U. 1092/1973, (come interpretato dalla decisione delle SS. RR. 42/QM/2017), che prevede la possibilità del cumulo qualora, come nel caso di specie, il trattamento di quiescenza

e la retribuzione derivino da rapporti di servizio diversi (*cf.* la sentenza di questa Sezione n. 177/2026 e quelle della Sezione Emilia-Romagna n. 101/2026; n.634/2021 della Sezione Puglia; n. 61/2021 della Sezione Veneto; 230/2020 della II Sezione centrale d'Appello; n. 689/2020 della Sezione Lazio; n. 197/2020 della Sezione Lazio; n. 501/2020 427/2020 della Sezione Campania; n. 175/2028 della Sezione Toscana; n. 101/2018 e n. 514/2019).

4. Al riconoscimento del diritto del ricorrente al cumulo fra il trattamento pensionistico, dalla sua originaria decorrenza, e quello retributivo consegue la condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori nei limiti di legge.

5. Resta assorbita ogni altra questione.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del signor A. a percepire il trattamento pensionistico privilegiato in regime di cumulo con lo stipendio;
- condanna l'INPS al pagamento:

a) degli arretrati, maggiorati, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c. e dell'art. 21, comma 2, disp. att. c.g.c, degli interessi legali e della rivalutazione, quest'ultima nella misura eventualmente eccedente quanto dovuto per gli interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

b) delle spese legali, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00),
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della
Segreteria l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto
legislativo n. 196/2003.

Così deciso, in Palermo nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il Giudice

(Adriana Parlato)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 giugno 2026

Pubblicata il 15 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del
presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di A. E. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 15 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

